

Comune di Marene (Cuneo)

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 31 del 26/09/2022 - APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. N. 36 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 05/12/1977, N. 56 E S.M.I..

IL CONSIGLIO COMUNALE

..... omissis

DELIBERA

- 1) – DI MODIFICARE l’art. 28 delle norme tecniche di attuazione così come richiesto dalla Provincia di Cuneo nel modo seguente:

sostituendo il testo adottato

32. “Strutture per la pensione, l’addestramento e l’allevamento di animali da affezione: negli insediamenti rurali preesistenti, originariamente adibiti ad attività agricole, è ammessa la nuova costruzione di strutture per la pensione, l’addestramento e l’allevamento di animali da affezione.

Le nuove strutture devono essere amovibili. Il rilascio del relativo permesso di costruire è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo con il quale il soggetto titolare dell’intervento si impegna alla rimozione delle strutture al termine dell’esercizio dell’attività, con ripristino dei terreni interessati alla normale attività agricola.

Le nuove strutture sono ammesse ad una distanza minima di metri 200 dalla perimetrazione del centro abitato e dalle altre aree perimetrate, e metri 30 dalle residenze sparse.

Parametri edilizi: SUL 0,10 mq/mq di superficie fondiaria; altezza massima metri 3,00; distanza dai confini di proprietà metri 5,00”.

con il seguente nuovo testo:

32. “Strutture per la pensione, l’addestramento e l’allevamento di animali da affezione:

Nei fabbricati rurali ed ex rurali e nelle loro relative aree di pertinenza, è ammessa la nuova costruzione di strutture per la pensione, l’addestramento e l’allevamento di animali da affezione.

Tali manufatti devono essere amovibili. Il rilascio del relativo permesso di costruire è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo con il quale il soggetto titolare dell’intervento si impegna alla rimozione delle strutture al termine dell’esercizio dell’attività, con ripristino dei terreni interessati alla normale attività agricola.

Le nuove strutture sono ammesse ad una distanza minima di metri 200 dalla perimetrazione del centro abitato e dalle altre aree perimetrate, e metri 30 dalle residenze sparse.

Parametri edilizi: SUL 0,10 mq/mq di superficie fondiaria; altezza massima metri 3,00; distanza dai confini di proprietà metri 5,00”.

- 2) – DI APPROVARE in via definitiva ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 ss.mm.ii., la variante parziale al P.R.G.C. n° 36, come descritta negli elaborati presenti agli atti e di seguito indicati:

RELAZIONE E RAPPORTO PRELIMINARE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TAV. 3e.3/d AZZONAMENTO DEL CAPOLUOGO scala 1:2000

TAV. 3d.3/d AZZONAMENTO DEL CAPOLUOGO scala 1:5000

- 3) – DI DARE ATTO che la variante così approvata in via definitiva:
- Riguarda l'unione delle aree a servizi per l'istruzione per rendere più agevole la realizzazione del nuovo polo scolastico
 - Riguarda l'adeguamento normativo degli articoli inerenti le aree agricole
 - Non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione, e a dimostrazione di ciò alla relazione si allega in atti la delibera regionale di approvazione delle varianti strutturali.
- 4) – DI DARE ATTO che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni, e altrettanto dicasi sino alla data odierna.
- 5) – DI DARE ATTO che la la Provincia di Cuneo, entro i termini stabiliti dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77, come modificata dalle LL. RR. n.ri 3/2013 e 17/2013, abbia trasmesso in data 23/08/2022 prot. 50979 la determinazione dirigenziale n. 1291 del 22/08/2022 con la quale si stabiliva di esprimere, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 36" al PRG del Comune di Marene in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza e di dare atto che vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo.
- 6) – DI DARE ATTO che la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS e l'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, con proprio parere del 21/09/2022 approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 63 del 22/09/2022, ha ritenuto di escludere la variante dalla Valutazione Ambientale Strategica.
- 7) – DI DICHIARARE che la variante parziale al P.R.G.C. come sopra approvata diverrà efficace dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
- 8) – DI DARE ATTO che la presente deliberazione unitamente all'aggiornamento degli elaborati al P.R.G.C. risultanti dalla variante approvata verranno trasmessi alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte entro i successivi dieci giorni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00, fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.